

COMUNE DI OFFAGNA

Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 data 31-05-2023	Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023
--	---

L'anno duemilaventitre, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, Il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori:

PIERANTONI MARTINA	P	GUIDOBALDI FRANCESCO	P
GATTO STEFANO	P	ACCORRONI MATTIA	P
MARINELLI VALENTINA	P	IPPOLITI GIULIA	P
SABBATINI LUCA	P	DESIDERI ALESSANDRO	P
NASUTI STEFANIA	P	BREGAGNA TIZIANO	A
CAPITANI EZIO	P		

Assegnati n. 11

Presenti n. 10

In carica n. 11

Assenti n. 1

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor CAPITANI EZIO in qualità di SINDACO
 - Partecipa il Segretario comunale Signor ULISSE ALBERTO.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

- deliberazione n. 443/2019/R/rif (integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella successiva deliberazione n. 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- deliberazione n. 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- deliberazione n. 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione n. 158/2020/R/rif;
- determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- deliberazione n. 363/2021/R/rif di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (M.TR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- deliberazione n. 459/2021/R/rif, concernente la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del predetto Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- determinazione n. 2/DRIF/2021, con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità e sono stati forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la citata deliberazione n. 363/2021/R/rif;

RICHIAMATI, in particolare, della suddetta deliberazione n. 363/2021/R/rif: la definizione delle seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ai fini della

determinazione delle entrate di riferimento: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componenti a congruaggio relative ai costi delle annualità pregresse (art. 2); / l'obbligo di individuazione di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie che, per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, aumentate del limite alla variazione annuale (che tiene conto: del tasso di inflazione programmata; del miglioramento della produttività; del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi) e, qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, ferma restando la possibilità, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, di applicare valori inferiori, indicando le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti (art. 4);

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti, l'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013, stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

CONSIDERATO che:

- la normativa generale in tema di rifiuti è quella prevista dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per il quale le competenze dei Comuni fanno riferimento alle modalità di organizzazione del servizio rifiuti, le modalità di conferimento degli stessi, i poteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e la determinazione delle tariffe del servizio;
- il perimetro gestionale del servizio integrato di gestione dei rifiuti comprende, tra l'altro, lo spazzamento e il lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade e aree pubbliche, su strade private soggette a uso pubblico o su aree cimiteriali, la gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti;
- i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel Piano economico finanziario (PEF), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
- il piano finanziario comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d'uso del capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), in fase di approvazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione n. 3 63/2021/R/rif dell'ARERA:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il

- piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario trasmesso dal gestore è soggetto ad aggiornamento biennale ed è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
 - l'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, valida le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integra o le modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;
 - l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale per l'approvazione della TARI, la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;
 - l'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
 - in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
 - fino all'approvazione del piano economico finanziario da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti;

DATO ATTO che: l'art. 1 del MTR-2 allegato alla medesima deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif individua l'Ente territorialmente competente (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo; essendo costituita e pienamente operativa anche per il periodo regolatorio 2022-2025, spetta all'Assemblea Territoriale d'Ambito - ATO 2 Ancona svolgere le attività di validazione del PEF predisposto dai gestori;

VISTA la nota del 30/03/2022 (acquisita al prot. gen.le n. 1789 del 30/03/2022) con cui l'Assemblea Territoriale d'Ambito – ATO 2 Ancona (Ente territorialmente competente) ha trasmesso la Determinazione del Direttore n. 33 di pari data ad oggetto “PEF TARI Ambito tariffario del Comune di Offagna: determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani del periodo regolatorio 2022- 2025 in applicazione della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF (MTR-2).”

CONSIDERATO ai fini della determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (tariffe TARI):

- i costi indicati nel PEF pluriennale definito dall'ATA consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2023 e successivamente per le altre annualità fatto salvo il previsto aggiornamento biennale per il periodo 2024-2025, o l'eventuale aggiornamento infra periodo in caso di specifiche e particolari condizioni;
- partendo da dati che provengono dal PEF, si assumono i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,

PRESO ATTO che, sulla base delle risultanze del predetto PEF 2022 – 2025, annualità 2023, le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023 del Comune di Offagna sono pari a € 282.158,00 di cui:

- € 70.551,00 a copertura dei costi fissi;
- € 211.607,00 a copertura dei costi variabili;

TENUTO CONTO che, in virtù di quanto stabilito dall'ARERA all'art. 1.4 della propria determinazione n. 02/DRIF/2021, occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- i) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
- ii) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- iii) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- iv) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- per applicare tariffe conformi ai richiamati criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 e al comma 652 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013;
- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche e utenze non domestiche;
- per la semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;
- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
 - suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
 - determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;
 - le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;
 - i coefficienti e i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
 - al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
 - le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;
 - la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";
 - anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI sono ancora rappresentati dalla superficie di riferimento per ogni utenza e dalla correlata produzione media;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, sulla base del PEF validato dall'ATA (allegato "A" al presente provvedimento);

RITENUTO di confermare, per l'anno 2023, la ripartizione del carico della Tassa sui rifiuti (TARI), nella misura del 88,85% per le utenze domestiche e nella misura del 11,15% per le utenze non domestiche;

VISTA la proposta di tariffe TARI per l'anno 2023 elaborata da Ancona Entrate S.r.l. sulla base delle risultanze del PEF di cui sopra;

RITENUTO, in ragione di quanto sopra indicato, di approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, come riportato nell'allegato "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONSIDERATO che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero medesimo;

- il successivo comma 15-ter del predetto art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (inserito dal citato art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34), dispone che:

- a) a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del citato comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui sopra entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

- b) i versamenti dei tributi di cui sopra, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato;

- c) in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- l'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2020, dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e, ai fini della pubblicazione, l'ente è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

- il Ministero dell'Economia e delle finanze, con propria risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020, ha chiarito che, sino all'adozione dell'apposito decreto, la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dal citato art. 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, sono state stabilite le seguenti scadenze di pagamento:

- 14 luglio, per il versamento dell'acconto, calcolato nella misura del 50% di quanto dovuto sulla base delle tariffe approvate con il presente atto;

- 1 dicembre, per il versamento del saldo determinato in ragione delle nuove tariffe TARI approvate;

DATO ATTO che:

- in via generale, in base all'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, oltre che i regolamenti delle proprie entrate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 ("Milleproroghe"), convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 39, comma 1, del decreto legge c.d. "Energia e Investimenti", approvato dal Consiglio dei Ministri n. 75 del 2/5/2022, specifica che, in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione oltre il predetto termine del 30 aprile, i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva possono essere approvati entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 19 aprile 2023 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023;
- conseguentemente, in virtù delle disposizioni sopra richiamate, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva per l'anno 2023 è fissato al 31 maggio 2023;

ACQUISITI ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL),

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria

VERIFICATO che non sussiste conflitto di interessi e di cause di incompatibilità del Responsabile del procedimento;

TUTTO CIÒ premesso e considerato,

ATTESA la competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013,

ASCOLTATA la relazione del Sindaco e la successiva discussione;

PRESO ATTO dell'intervento tecnico della Responsabile del Servizio;

CON voti favorevoli unanimi, palesamente espressi

DELIBERA

1) di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di prendere atto del Piano economico finanziario dei costi relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani, di cui alla Determinazione del Direttore n. 33 del 30/03/2022 ad oggetto "PEF TARI Ambito tariffario del Comune di Offagna: determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani del periodo regolatorio 2022- 2025 in applicazione della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF (MTR-2)." (ALLEGATO A) ;

- 3) Di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, elaborate sulla base delle risultanze del PEF validato da ATA, distinte tra utenze domestiche e utenze non domestiche, di cui all'allegato "B", costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) Di dare atto che, alle tariffe applicate dal Comune in esecuzione della presente deliberazione, sarà applicato il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA), di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/1992, determinato dalla Provincia di Ancona nella misura del 5 per cento;
- 5) Di dare atto che le tariffe della TARI approvate con il presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2023;
- 6) Di approvare per l'anno 2023 le seguenti scadenze di pagamento:
- 14 Luglio 2023
- 1 Dicembre 2023
- 7) Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento dello stesso nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, nei termini e modalità richiamati nelle premesse;
- 8) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, a seguito di separata votazione approvata all'unanimità dei votanti.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
ULISSE ALBERTO

Il SINDACO
CAPITANI EZIO

(timbro)

Per il seguito di competenza copia di questa deliberazione è trasmessa a:

- () - Servizi demografici -Affari Generali
- () - Servizi finanziari
- () - Servizi tecnici
- (X) - Servizio delle Pubblicazioni
- () - _____

Pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi effetti di pubblicità legale,
visti gli atti d'Ufficio;
visto lo Statuto comunale,
visto l'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69,
visto l'articolo 125 del T.U. n. 267/2000,

attesta

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ed all'albo pretorio del Comune medesimo (registro pubblicazioni n.552.....).

Dalla residenza municipale, il 14-06-2023

(timbro) Il Responsabile delle Pubblicazioni

Visti gli atti d'Ufficio,

s i a t t e s t a

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 14-06-2023 al 29-06-2023 , ed inoltre

s i a t t e s t a

che la medesima deliberazione

- () - è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.
- () - è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dal primo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U. n.267/2000.

Dalla Residenza municipale, il _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
ULISSE ALBERTO

(timbro)